

Con riferimento alle istanze pervenute all'Azienda USL della Romagna, in atti al Prot. Gen. al n. 0331011 del 31/12/2019 ed al n. 0020382 del 27/01/2020, si riporta di seguito il contenuto letterale, per le parti d'interesse, di quanto previsto dal Gruppo Tecnico, che ha elaborato il capitolato tecnico della gara a procedura aperta in oggetto, in occasione dell'incontro del 28/01/2020 in cui sono state prese in esame dette istanze:

*“Tutto ciò premesso e considerato il Gruppo Tecnico, dopo aver attentamente esaminato le istanze pervenute sull'oggetto n. 3 “Comunità Educativa Residenziale”, come sopra indicate, esprime all'unanimità le seguenti considerazioni:*

1. *Il capitolato è corretto nei suoi contenuti ed anche con riferimento alle basi d'asta, che tengono conto dei costi della manodopera in misura pari al 70% del loro valore complessivo.*

*La correttezza del capitolato trova fondamento nel fatto che è stato costruito non prevedendo una retta unica per ciascuna tipologia di struttura, ma prevedendo rette diversificate in rapporto ai diversi livelli di gravità assistenziale e/o di cura degli utenti.*

*In questo modo utenti che possono essere accolti all'interno della stessa tipologia di struttura, sulla base e nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR n. 1904/2011, anche in relazione al rapporto numerico operatori/utenti, riescono ad avere la risposta più appropriata ed efficace rispetto alle loro diverse caratteristiche e di conseguenza ai loro specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento.*

*Questo obiettivo si riesce a raggiungere grazie alla capacità di risposta ai differenziati bisogni di cura e assistenziali del minore accolto, che l'OE dovrà illustrare nella relazione tecnica dettagliata di cui all'art. 16, Busta B del disciplinare di gara, i cui contenuti saranno oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico qualitativo.*

*La diversificazione dei livelli assistenziali degli utenti è coerente, da un lato rispetto ai principi enunciati dall'ANAC in relazione all'affidamento dei servizi in area sociale e sociosanitaria, tesi a valorizzare l'obiettivo di flessibilità in rapporto alle necessità di ogni individuo e all'evoluzione dei suoi bisogni, dall'altro rispetto al sistema regionale di assistenza alle persone disabili – sistema peraltro richiamato in più occasioni anche dai rappresentanti della cooperazione sociale come riferito dal DASS -, che prevede la diversificazione degli utenti classificandoli in diversi livelli assistenziali (v. DGR n. 273/2016 – utenti disabili classificati in livello moderato, severo e completo).*

2. *Il Gruppo tecnico prende atto e conferma il contenuto dei chiarimenti pubblicati dalla SA in data 24.12.2019 ribadendo che:*

- a. *il sub riferimento 3.a riguarda un servizio rivolto a MSNA di età compresa tra i 15 e 17 anni che necessitano, per un periodo limitato (max 6 mesi), di prestazioni prevalentemente di natura assistenziale comunque nell'ambito di un contesto educativo, incluso il servizio erogato in deroga al numero di ospiti accoglibili previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1490/2014;*

- b. *il sub riferimento 3.b riguarda un servizio rivolto a:*

- I. *MSNA di età compresa tra i 6 e i 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di lieve gravità, incluso il servizio erogato in deroga al numero di ospiti accoglibili previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1490/2014;*

- II. *LIMITATE ED ECCEZIONALI situazioni TRANSITORIE di minori, in una condizione di vigilanza inadeguata, di età compresa tra i 6 e i 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di lieve gravità.*

- c. *Il sub riferimento 3.d contempla un aumento tariffario del 25% (base d'asta di € 115,00 al netto dell'IVA, base d'asta aumentata del 25% = € 143,75 al netto dell'IVA) che, in rapporto alle quantità di fabbisogno espresse, la S.A. prevede di utilizzare nella misura del 30% c.a. senza richiedere variazioni al rapporto numerico operatori/utenti previsto dalla DGR 1904/2011. In considerazione di questo elemento risulta destituita di fondamento la richiesta di aumento della base d'asta riferita al sub riferimento 3.d in esame.*

3. *Con riferimento all'ipotesi prevista all'art. 4.2 del capitolato tecnico ("A garanzia degli impegni che il PEII prevede, il numero di inserimenti di minori con disturbi psicopatologici non deve superare le tre unità per ogni comunità residenziale") in caso di inserimento del minore con disturbi psicopatologici, verrà applicata la tariffa die/pro-capite di cui al sub. riferimento 5.b dell'oggetto n. 5, che prevede una base d'asta di € 180,00 al netto dell'IVA.*
  
4. *Con riferimento ai rilievi mossi rispetto alle strutture fuori Regione Emilia Romagna, il Gruppo tecnico evidenzia che il capitolato tecnico è stato redatto in ottemperanza al principio di derivazione comunitaria del "favor participationis", il quale è volto a garantire la massima partecipazione possibile degli OE agli appalti pubblici.  
Conseguentemente nell'Accordo Quadro sono stati previsti specifici e separati oggetti dedicati alle strutture ubicate fuori Regione, entro un perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini (limitazione al principio del "favor participationis" giustificato dalla necessità di garantire al minore maggiore vicinanza ai propri ambienti di vita (scuola, luoghi ricreativi di aggregazione, ...) e dare continuità alla propria quotidianità, compatibilmente con le necessità di protezione/allontanamento dal contesto da cui è originato il pregiudizio). Questi specifici e separati oggetti prevedono basi d'asta commisurate ai parametri di riferimento normativo delle rispettive regioni di appartenenza.  
D'altro canto il criterio della territorialità, in piena coerenza ed in linea con la DGR n. 1904/2011 viene valorizzato nel capitolato tecnico ai fini della programmazione degli interventi in risposta ai bisogni degli utenti in carico al Servizio Tutela Minori (v. art. 1, elenco puntato, pag. 5).".*